NEXUS
avvocati e commercialisti

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
BRESCIA

# Stabile organizzazione, imposte dirette e IVA



**Dott. Alberto Perani**
**30 ottobre 2026**

NEXUS
avvocati e commercialisti



# Stabile organizzazione ai fini IVA

La stabile organizzazione è una elaborazione del diritto tributario ed è svincolata da altri istituti di matrice civilistica.

L'art. 11 Regolamento UE 282/2011 chiarisce che:

Esiste la stabile organizzazione solamente laddove vi sia la presenza di una **sede diversa dalla sede dell'attività economica** che sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una **struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici** atti a consentire di:

- ricevere e utilizzare i servizi che le sono resi (c.d. S.O. passiva);
- fornire i servizi di cui assicura la prestazione (c.d. S.O. attiva).

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette (differenze)

La Differenza tra definizione di S.O ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA:

**RISORSE UMANE E MATERIALI**

| S.O ai fini delle imposte dirette | S.O ai fini Iva |
|---|---|
| Il requisito personale non è necessario per avere una S.O., se non indispensabile per il tipo di attività esercitata nella sede d'affari. | In ambito Iva la S.O. presuppone l'impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato. |

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Società controllata e stabile organizzazione IVA

**IL CASO**

Una società tedesca si avvale di una controllata italiana che svolge, in via esclusiva, attività di marketing e supporto commerciale.

**Le risorse della controllata possono configurare una SO IVA della controllante?**

**LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA**

Dong Yang · C-547/18 — Il rapporto di controllo non determina automaticamente una SO IVA.
Berlin Chemie · C-333/20 — L'esclusività dei servizi non è sufficiente: rileva l'effettiva disponibilità dei mezzi umani e tecnici.

**Il controllo societario non è decisivo: occorre verificare i requisiti sostanziali della SO.**

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Casa madre e stabile organizzazione: due soggetti IVA distinti?

**CGUE, causa C-210/04 – FCE Bank**

**CASA MADRE**
**Stato A**

⇄

**STABILE ORGANIZZAZIONE**
**Stato B**

Prestazioni interne / riaddebiti di costi

## Il principio

**La SO che non opera in modo indipendente dalla casa madre non è un soggetto passivo IVA distinto.**

**Conseguenza: i rapporti interni, in linea generale, non costituiscono prestazioni di servizi imponibili IVA.**

**E se la casa madre o la SO appartengono a un Gruppo IVA? → SKANDIA**

# Rapporti casa madre – SO: servizi e beni

**Unitarietà soggettiva e rilevanza IVA dei trasferimenti**

## PRESTAZIONI DI SERVIZI

**Principio FCE Bank**

**Rapporti interni tra casa madre e SO generalmente fuori campo IVA, in assenza di autonomia soggettiva.**

*Attenzione alla disciplina del Gruppo IVA.*

## TRASFERIMENTI DI BENI

**Conta la movimentazione fisica**

**Intra-UE:** possibile cessione e acquisto intracomunitari assimilati per beni propri.

**Extra-UE:** verificare le regole sulle esportazioni e la documentazione doganale.

**L'unitarietà soggettiva non esclude la rilevanza IVA dei trasferimenti di beni propri.**

La qualificazione dipende dai presupposti normativi della singola movimentazione.

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

| NORMATIVA PRIMA DEL 2010 | NORMATIVA POST 2010 |
|---|---|
| La presenza in Italia di una S.O. di un soggetto estero comportava una sorta di attrazione | **Articolo 192-bis della Direttiva 2006/112/CE**<br><br>La forza di attrazione della S.O. è stata molto mitigata |
| Per le operazioni poste in essere dal soggetto estero, territorialmente rilevanti in Italia, la S.O. era debitrice d'imposta anche se non interveniva nell'operazione | La S.O. è debitore dell'Iva solo se «partecipa» all'effettuazione dell'operazione. Se la S.O. non partecipa all'operazione e l'acquirente è un soggetto passivo stabilito in Italia, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assolvere l'Iva tramite il reverse charge. |

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Soggettività passiva ai fini Iva della stabile organizzazione

| Operazioni effettuate dalla S.O (che partecipa all'effettuazione dell'operazione) | Debitore dell'imposta S.O |
|---|---|
| Operazioni poste in essere dalla casa madre rilevanti in Italia senza intervento S.O. | 1. Prestazioni effettuate nei confronti di soggetti privati o non residenti: adempimenti effettuati dalla S.O. tramite il numero identificativo attribuito alla S.O. utilizzando tuttavia una serie distinta di numerazione per tali fatture e annotando le stesse in un apposito registro e riportate in un distinto modulo della dichiarazione Iva annuale<br>2. Cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva; gli adempimenti sono assolti dal cessionario attraverso il reverse-charge.<br>3. Acquisto territorialmente rilevante in Italia effettuati dalla casa madre: gli adempimenti sono assolti dalla S.O. |

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione
# Working paper n. 791/2014 della Commissione Europea

| Quesiti posti dall'Amministrazione finanziaria italiana | Risposta della Commissione Europea |
|---|---|
| Applicabilità della nozione di S.O. ai fini Iva alle regole territoriali relative alle cessioni di beni | • Il luogo delle cessioni di beni è identificato avendo riguardo alla localizzazione geografica degli stessi (luogo di partenza e luogo di arrivo);<br>• La nozione di S.O. ai fini Iva è del tutto ininfluente sull'identificazione della territorialità delle cessioni di beni. |
| Qualificazione della S.O. quale debitore d'imposta nella cessione dei beni | • La S.O. deve intervenire nella cessione di beni o prestazioni di servizi;<br>• La S.O. deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici. |

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione
# Working paper n. 857/2015 della Commissione Europea

| Quesito Amministrazione finanziaria | Casi |
|---|---|
| **Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art.192-bis direttiva Iva: viene chiesto se un soggetto si consideri stabilito in uno Stato membro qualora partecipi per mezzo della propria S.O. a una cessione di beni, sia domestica che intracomunitaria.** | • L'art.192-bis della direttiva non rileva nel caso di invio di beni in Italia da un Paese dell'UE direttamente ad un soggetto passivo nazionale, anche nel caso in cui il fornitore operi in Italia per mezzo di una S.O. L'eventuale coinvolgimento della S.O. italiana di un soggetto estero, pur non limitato ad attività di supporto amministrativo, non ha rilevanza ai fini della territorialità dell'operazione.<br>• Nel caso in cui invece, prima della consegna al cliente nello Stato membro di destinazione, i beni transitino da un **magazzino della S.O.** del cedente ivi situata:<br>1. Se la partecipazione della S.O. fosse sufficiente per integrare i requisiti di stabilimento previsti dall'art.192-bis della Direttiva Iva, allora la S.O. verrebbe considerata debitore d'imposta e non troverebbe applicazione il reverse charge per l'acquirente finale;<br>2. Se la S.O. non avesse i requisiti per essere considerata S.O., allora il cessionario soggetto passivo dovrebbe applicare il reverse charge. |

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione
# Working paper n. 857/2015 della Commissione Europea

| Quesito dall'Amministrazione finanziaria | Casi |
|---|---|
| **Requisito dell'esistenza** | S.O. ai sensi dell'art.11 Reg. 282/2011 |
| **Requisito della consistenza** | S.O. deve avere un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare l'operazione alla quale partecipa (art.53 par.1 Reg. 282/2011) |
| **Requisito della partecipazione** | La S.O. deve essere intervenuta nell'operazione (art.53 par.2 Reg. 282/2011 |
| **Requisito della partecipazione qualificata** | Le risorse umane e tecniche della S.O. devono essere utilizzate per fini inerenti al compimento della transazione alla quale partecipa (art.53 par.2 Reg.282/2011). Non si deve trattare di un mero supporto amministrativo (art.53 par.3 Reg.282/2011) |

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

## Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 954-643/2015

## (non reso pubblico mediante risoluzione)



- «La nozione di S.O. non ha rilevanza sul luogo di tassazione delle cessioni di beni»;
- «L'articolo 192-bis della Direttiva Iva non rileva nel caso di invio di beni in Italia da un Paese dell'UE **direttamente** ad un cliente soggetto passivo nazionale, anche nel caso in cui il fornitore non residente operi in Italia con una S.O.»;
- Perché si possa ritenere che la S.O. partecipi ad un'operazione, il coinvolgimento di tale S.O deve riguardare «una parte essenziale» dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi in questione;

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

## Risposta dell'Agenzia delle Entrate Interpello n. 57/2023

L'intervento di una stabile organizzazione di una società tedesca nell'ambito della cessione di un bene spedito dalla Germania all'Italia sarebbe sufficiente al fine di attrarre integralmente in Italia la territorialità dell'operazione.

La risposta è in contrasto con le ipotesi di discussione presentate dal Comitato Iva della Commissione Europea nel Working Paper 791/2014 e 857/2015

1) Rapporto casa madre tedesca e S.O: spostamento di beni a se stessi art.41 co 2 lett. C);
2) La cessione al cliente italiano deve essere assoggettata ad Iva da parte della S.O.

**N.B: Si segnalano le recente risposte agli interpelli n.956-1164/2024 (non pubblicata dall'ADE) e la n. 64/2025, 33/2025 e 193/2025 dello stesso orientamento.**

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

## Risposta dell'Agenzia delle Entrate Interpello n. 336/E/2023

L'attività promozionale svolta dalla stabile e diretta a facilitare la conclusione dei contratti della casa madre determina un suo ruolo attivo nell'operazione che, pertanto, è soggetta ad Iva italiana

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

## Risposta dell'Agenzia delle Entrate Interpello n. 374/2023

E' debitrice d'imposta ai fini Iva, la S.O. italiana del soggetto estero che, pur non negoziando direttamente i contratti di acquisto e di vendita, effettua una serie di operazioni considerate inerenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia.

Vengono individuate delle attività che, se svolte da una qualsiasi S.O. determinano la sua partecipazione rilevante rispetto all'operazione principale, territorialmente rilevante nel nostro ordinamento:

- Gestione dei rapporti con la clientela;
- Gestione delle scorte e supervisione del magazzino;
- Organizzazione delle consegne;
- Gestione dei rapporti con i trasportatori dal magazzino di terzi ai clienti;
- Assistenza in materia di fatturazione e contabilità;
- Assistenza tecnica;
- Gestione feed-back con i clienti e controllo qualità.

NEXUS
avvocati e commercialisti

# Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

## Risposta dell'Agenzia delle Entrate Interpello n. 33/2025

L'Ade ritiene qualificante l'intervento della stabile organizzazione che, tramite la propria attività preparatoria , permette la realizzazione delle prestazioni svolte dalla casa madre, laddove tali prestazioni risultino inerenti e prodromiche alla successiva attività di evasione degli ordini svolti dalla casa madre.

Le attività individuate sono:

- Segnalare a casa madre l'opportunità commerciale con il cliente e gestire i contatti
- Condurre le trattative sul prezzo di vendita , seppure nei limiti prefissati dalla casa madre
- Ricevere l'ordine del cliente, chiarire eventuali problematiche , inserire gli ordini di acquisto nel gestionale aziendale
- Ricezione della conferma d'ordine e invio al cliente con la data prevista di consegna
- Fungere nei rapporti con il cliente da referente per i problemi durante il trasporto
- Ricevere il feedback sul test del prodotto dal cliente
- Intrattenere le comunicazioni con il cliente ( assistenza)
- Gestire i problemi logistici
- Monitorare lo sviluppo del business con il cliente

**Secondo l'Ade da tali attività emerge una partecipazione qualificante della S.O all'esecuzione del rapporto contrattuale con il cliente**

# Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

**Risposta dell'Agenzia delle Entrate interpello n. 33/2025**

**Rimborso Iva art. 38 – bis 2 DPR 633/72 oppure art. 30 co. 2 ,lett. e) DPR 633/72 ?**

«La presenza nello Stato di rimborso di una stabile organizzazione del soggetto richiedente il rimborso, che sia idonea a realizzare operazioni imponibili, non è di per sé sufficiente ad escludere il rimborso dell'Iva ai sensi della Direttiva 2008/09/CE.
Occorre che sia accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili nello Stato di rimborso da parte della stabile organizzazione ivi situata».

**La mera esistenza della branch nel territorio italiano non è idonea a precludere il rimborso tramite il «portale elettronico»**

NEXUS
avvocati e commercialisti

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
BRESCIA

# Grazie



**Dott. Alberto Perani**